

LA SENTENZA N. 194/2018 DELLA CORTE COSTITUZIONALE E IL DIRITTO EUROPEO. PRIME RIFLESSIONI

Sommario: 1. Premessa. – 2. Cenni sulla convenzione OIL n. 158 del 1982 sul licenziamento. – 3. L'art. 30 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea come parametro interposto. – 4. (segue) L'art. 30 della Carta. Principio o diritto?. – 5. L'importanza dell'art. 24 della Carta sociale europea.- 6. L'integrazione delle garanzie nell'ordinamento complesso. Spunti per indagini future.

Di Roberto Cosio¹

Premessa.

La sentenza n. 194/2018 della Corte costituzionale contiene affermazioni di grande spessore che vanno ben al di là del *decisum*².

Ma andiamo con ordine.

La prima osservazione attiene alla valutazione della dichiarazione di illegittimità dell'art. 3, comma 1, del decreto Lgs n. 23/2015.

Secondo la Corte non risulta irragionevole il limite delle ventiquattro (ora trentasei) mensilità, fissato dal Legislatore quale soglia massima del risarcimento.

Ciò che risulta irragionevole è la rigida dipendenza dell'aumento dell'indennità dalla sola crescita dell'anzianità di servizio, che *“mostra la sua incongruenza soprattutto nei casi di anzianità di servizio non elevata, come nel giudizio a quo. In tali casi, appare ancor più inadeguato il ristoro del pregiudizio causato dal licenziamento illegittimo, senza che a ciò possa sempre ovviare la previsione della misura minima dell'indennità di quattro”(e ora sei) “mensilità”*.

Il parametro di liquidazione, in altri termini, *“non realizza un equilibrato componimento degli interessi in gioco: la libertà di organizzazione dell'impresa da un lato e la tutela del lavoratore ingiustamente licenziato dall'altro”*.

Il giudice torna a fare il suo mestiere, dismettendo i panni del notaio, effettuando quel delicato meccanismo che *“tende alla individuazione caso per caso di un punto di bilanciamento tra interessi contrapposti”*³.

Peraltro, considerato che la dichiarazione di illegittimità riguarda **anche** il testo *“modificato dall'art. 3, comma 1, del D. L. 12 luglio 2018 n. 87, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018 n. 96”*

¹ Il testo riproduce, con l'aggiunta delle note aggiornate al 30/11/18, la relazione resa nell'ambito del convegno *Il Decreto Dignità e la sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2018 sullo Jobs Act*, organizzato, a Catania, da AGI Sicilia.

² Per un primo commento si veda Z. GRANDI, *Prime riflessioni a caldo sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2018 (quello che le donne non dicono)*, su LDE, n.2/2018 e E. BALDONI, *Il “diritto al lavoro” da principio fondamentale a diritto fondamentale: propaggine estrema del costituzionalismo ad impronta personale e sociale*; nonché P. GHINOY, *I licenziamenti secondo il Jobs Act al vaglio della Corte Costituzionale*, in www.giustiziainsieme.it/it/news/93-main/diritto-ed-economia/529-i-licenziamenti-secondo-il-jobs-act-al-vaglio-della-corte-costituzionale. Per un commento all'ordinanza del Tribunale di Roma si veda, fin d'ora, C. MUSELLA, *Prime considerazioni sulla questione di costituzionalità del Jobs act sollevata dal Tribunale di Roma con ordinanza del 26.7.2017*, in LDE n.1/17.

³ Cfr. R. SANLORENZO e A. TERZI, *Al centro, il giudice. La Corte costituzionale ed il jobs act*, in *Questione Giustizia*, 9 novembre 2018, pag. 5.

sembra assicurata, almeno per i licenziamenti intimati nel vigore del c.d. Decreto Dignità, quella funzione dissuasiva⁴ che l'indennità (nella sua formulazione vigente) intende assicurare.

Occorre, infine, evidenziare che la modifica che la sentenza genera sulla disciplina dei licenziamenti individuali si estende a quelli collettivi per effetto dell'espresso rinvio operato dalla seconda parte dell'art. 10 del D.lgs n. 23/2015 all'art. 3, comma 1, della stessa legge.

Ciò premesso, è bene chiarire che il tema che intendo approfondire, in queste pagine, è un altro: la rilevanza della sentenza sul piano del rapporto tra ordinamento nazionale e diritto europeo.

1. Cenni sulla convenzione OIL n. 158 del 1982 sul licenziamento.

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 117, primo comma, Cost., in relazione allo specifico parametro interposto dell'art. 10 della Convenzione OIL n. 158 del 1982 sul licenziamento perché la stessa *“non è stata ratificata in Italia”*.

L'affermazione, in linea con l'opinione prevalente⁵, risulta ribadita anche in relazione al prospettato *“obbligo per lo Stato di non attuare, nelle more della ratifica, una legislazione in contrasto con l'obbligazione assunta a livello internazionale”*.

L'obbligo di buona fede sancito dall'art. 18 della Convenzione sul diritto dei Trattati (che si sostanzia, tra l'altro, nell'astensione degli Stati dal compiere atti suscettibili di privare un trattato del suo oggetto e del suo scopo) *“non può spingersi”*, come si legge nella sentenza *“fino ad escludere la discrezionalità della ratifica e l'ineludibilità di essa ai fini dell'obbligatorietà del trattato”*.

Altro sarebbe il discorso in presenza di una direttiva sui licenziamenti individuali.

In pendenza del termine di attuazione della direttiva gli Stati membri devono astenersi dall'adottare disposizioni che possono compromettere gravemente il risultato prescritto dalla direttiva⁶.

Ma questa direttiva, com'è noto, manca.

Questo non significa, però, che, nell'economia della sentenza, la Convenzione non abbia rilievo.

La rilevanza è indiretta operando attraverso l'utilizzo dell'art. 24 della Carta sociale europea *“che si ispira alla già citata Convenzione OIL n. 158 del 1982”*.

Non solo.

Nella sentenza vi è un messaggio per il futuro contenuto in un inciso.

Dopo la ratifica della Convenzione, da parte dell'Italia, la sua importanza sarà indubbia posta la sua *“vocazione costituzionale”*, come afferma la Corte.

⁴ Su cui tanto insiste la Corte.

⁵ Cfr. M. PEDRAZZOLI, Art. 30 – Tutela dei lavoratori in caso di licenziamento ingiustificato (a cura di R. MASTROIANNI, O. POLLICINO, S. ALLEGREZZA, F. PAPPALARDO e O. RAZZOLINI), Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 2017, Milano, 578 ss., G. BIANCHI, L'efficacia dei trattati internazionali alla luce dell'art. 117, comma 1, della Costituzione, in www.altalex.com, 2008, pag. 3 e ss.

⁶ Corte di giustizia sentenza 18 dicembre 1997, causa 129/96.

3. L'art. 30 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea come parametro interposto.

La Corte ha dichiarato “*non fondata*” la questione di legittimità sollevata in riferimento agli artt. 76 e 117, primo comma, Cost., con cui il Tribunale di Roma deduceva che l'art. 3, 1 comma, del d.lgs n. 23 del 2015 violava le sopraindicate disposizioni costituzionali tramite il parametro interposto costituito dall'art. 30 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La Corte, dopo aver richiamato l'art. 52 della CDFUE e la sentenza della CGUE del 26 febbraio 2013, C-617/10, ribadisce, in linea con la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia⁷, che ai fini della applicabilità della CDFUE, “*l'art. 3, comma 1, del d.lgs n. 23 del 2015 dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione di una norma del diritto dell'Unione diversa da quelle della Carta stessa*”.

Ciò premesso, afferma che “*nessun elemento consente di ritenere che la censurata disciplina dell'art. 3, 1 comma, del d. lgs n. 23 del 2015 sia stata adottata per dare attuazione del diritto dell'Unione*”.

Tre sono gli argomenti a sostegno di tale affermazione.

Il primo poggia sulla constatazione che l'Unione non ha adottato “*direttive o prescrizioni minime*” in materia di licenziamenti individuali.

La seconda considerazione poggia sulla (ovvia) considerazione che il primo comma dell'art. 3 del d.lgs n. 23/2015 non è stato adottato in attuazione della direttiva 98/59, in materia di licenziamenti collettivi.

La terza, ed ultima considerazione, attiene al richiamo (“*in verità molto generico*”, afferma la Corte) alle raccomandazioni previste dall'art. 148, paragrafo 4, TFUE che “*rientrano nella discrezionalità del Consiglio e sono prive di forza vincolante*”.

Per tali ragioni la Corte esclude che “*l'art. 30 della Carta possa essere invocato, quale parametro interposto, nella presente questione di legittimità costituzionale*”.

La motivazione è sicuramente da condividere.

Le opinioni che ritengono applicabile l'art. 30 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonostante l'assenza di una direttiva⁸ non convincono perché si scontrano contro una granitica giurisprudenza della Corte di giustizia.

La giurisprudenza della CGUE⁹ ritiene, come correttamente ricorda la Consulta, che la violazione delle norme della CDFUE può essere fatta valere dinanzi alla Corte soltanto nel caso in cui vi sia una norma interposta da intendersi come fonte normativa che espressamente disciplini la materia.

⁷ Cfr. CGUE sentenza 1 dicembre 2016, C-395/15 e altre sentenze citate a pag. 32 della sentenza della Consulta.

⁸ Sul tema si vedano le osservazioni di M. PEDRAZZOLI, Art. 30 – Tutela dei lavoratori in caso di licenziamento ingiustificato, cit., pag. 597-598; F. BUFFA, Compatibilità del contratto a tutele crescenti con il diritto europeo, in *Questione Giustizia*, 2015, fasc. 3, pag. 43 e ss.; V. DE MICHELE, La (in)compatibilità della riforma dei licenziamenti collettivi nel Jobs Act 2 nel prisma del diritto dell'Unione europea, (in E. GHERA, E. GAROFALO, a cura di), *Le tutele per i licenziamenti e per la disoccupazione involontaria nel Jobs Act 2*, Bari, 2015, 41 e sss. Si è, peraltro, evidenziato che l'esiguità dell'indennità risarcitoria prevista dal d.lgs n. 23/2015 non garantirebbe il “*contenuto essenziale del diritto alla tutela contro il licenziamento, così come previsto dall'art. 52 della Carta stessa*”; cfr. A. PERULLI, *Il contratto a tutele crescenti e la Nاسpi: un mutamento di “paradigma” per il diritto del lavoro*, in L. FIORILLO, A. PERULLI (a cura di), *Contratto a tutele crescenti e Nاسpi*, Torino, 2015, pag. 32.

⁹ Si veda CGUE sentenza 5 febbraio 2015, C-117/14, punti 27 e ss.

Nella fattispecie, anche se la materia dei licenziamenti è tra quelle di competenza dell'Unione, ai sensi dell'art. 153 del TFUE, l'unica direttiva esistente è quella riguardante i licenziamenti collettivi¹⁰, mentre non esiste una direttiva sui licenziamenti individuali.

Ma questa è solo la superficie della sentenza.

L'inciso finale del paragrafo 8 della sentenza ("*l'art. 30 della Carta*" non può essere "*invocato quale parametro interposto, nella presente questione di legittimità costituzionale*") sembra contenere un messaggio per il futuro.

Nell'ipotesi in cui venga sollevata una questione di legittimità costituzionale con riferimento a materia governata da una direttiva (come nel caso dei licenziamenti collettivi) l'art. 30 della Carta potrebbe fungere da norma interposta per gli articoli della Costituzione che si assumono violati¹¹.

L'ipotesi poggia (al di là dell'esistenza di una norma che dà concretezza alla disposizione della Carta) sulla natura dell'art. 30 che esprime un "principio" e non un "diritto".

L'affermazione richiede un chiarimento.

4. (segue) L'art. 30 della Carta. Principio o diritto?

La tutela "*in caso di licenziamento ingiustificato*", all'interno della Carta dei diritti fondamentali¹², trova la sua disciplina nell'art. 30 che recita:

"Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali".

La disposizione si "ispira", come si legge nelle spiegazioni relative alla Carta¹³, "all'art. 24 della Carta sociale riveduta¹⁴".

¹⁰ Cfr. V. SPEZIALE, La questione di legittimità costituzionale del contratto a tutele crescenti, in Riv. giur. Lav., 2017, I, pag. 111 e ss..

¹¹ Per ora la Corte Costituzionale non ha mai utilizzato la Carta come parametro interposto di costituzionalità ai sensi dell'art. 11 e 117 Cost. (Cfr. E. LAMARQUE, l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione Europea secondo la Corte Costituzionale Italiana, in "L'interpretazione conforme al diritto dell'Unione Europea. Profili e limiti di un vincolo problematico" (a cura di) A. BERNARDI, Napoli 2015, pag.103.

¹² Gli organi giurisdizionali dell'Unione europea fanno sempre più spesso riferimento alla Carta dei diritti fondamentali nelle loro decisioni. Il numero di decisioni degli organi giurisdizionali europei (Corte di giustizia, Tribunale e Tribunale della funzione pubblica) nella cui motivazione viene citata la Carta è passata da 43 nel 2011 a 87 nel 2012. Nel 2013 il numero di decisioni contenenti citazioni della Carta era di 114, quasi il triplo rispetto al 2011; cfr. Comunicato stampa della Commissione europea del 14 aprile 2014. Peraltro, il riferimento alla categoria dei "*diritti fondamentali*" non ha un nucleo semantico comune. I tentativi effettuati in prospettiva di teoria generale (Cfr. L. FERRAJOLI, I diritti fondamentali nella teoria del diritto, Roma-Bari, 2001, pag. 121 e seg.) non sembrano riuscire a superare completamente la connotazione assiologica della nozione. Nella prospettiva della dogmatica giuridica ((Cfr. R. ALEXY, Teoria dei diritti fondamentali, 1994, trad.it, Bologna, 2012), d'altro canto, non risulta affatto agevole la ricostruzione della categoria in esame. Per una ricostruzione dei vari orientamenti, in prospettiva dello Stato costituzionale, si veda A. MORELLI, I diritti senza legge, 26 gennaio 2015, in www.consulta on line, 2015, fasc. I, estratto.

¹³ Che non hanno, di per sé, "*status di legge, esse rappresentano un prezioso strumento d'interpretazione destinato a chiarire le disposizioni della Carta*". Le spiegazioni offrono un'interpretazione autorevole delle disposizioni della Carta (per una ricostruzione delle diverse posizioni assunte dalla dottrina si v. K. LENAERTS, Exploring the limits of the EU Charter of Fundamental Rights in European Constitutional Law Review, "2012, 377 e seg.) limitando la discrezionalità dell'interprete. Sul tema si veda la sentenza della Corte di giustizia dell'8 maggio 2014, C- 483/12, punto 19.

Norma di carattere generale (“*diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato*”)¹⁵, ma la cui applicazione concreta resta legata alle situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, e non al di fuori di esse¹⁶.

L’art. 30 è collocato tra le disposizioni (artt. 27-32) che si ispirano al valore della solidarietà.

Si tratta di un principio che “*è posto dalla Costituzione tra i valori fondanti dell’ordinamento giuridico, tanto da essere formalmente riconosciuto e garantito, insieme ai diritti inviolabili dell’uomo, dall’art. 2 della carta costituzionale come base della convivenza sociale normativamente configurata dal Costituente*”¹⁷.

Questa impostazione si ritrova nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dove si sottolinea “*l’indivisibilità dei diritti e si intitola alla solidarietà una delle sue parti, all’interno della quale l’art. 34 riconosce il diritto a un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti*”¹⁸.

Resta da chiarire se l’art. 30 esprima un diritto o un principio secondo le distinzioni che sono proprie del diritto dell’Unione europea.

Tra le novità introdotte dalla Carta¹⁹ spicca, infatti, la distinzione tra “diritti” e “principi” introdotta nel 1 paragrafo dell’art. 51, enunciata nel titolo dell’art. 52 e i cui effetti sono precisati nel 5 paragrafo di quest’ultimo articolo.

Già la Convenzione incaricata di redigere la prima versione della Carta era consapevole dell’utilità di introdurre una distinzione tra “principi” e “diritti” sia al fine di conseguire un ampio consenso all’interno della prima Convenzione sia per facilitare l’applicazione pratica delle disposizioni della Carta²⁰.

Dal testo della Carta si evince che i “principi”, a differenza dei “diritti”²¹ comportano un mandato ampio ai pubblici poteri²², specie al legislatore. Il suo enunciato non definisce una situazione giuridica soggettiva, bensì talune materie generali e taluni risultati che condizionano l’attività di tutti i pubblici poteri.

¹⁴ Nonché alle direttive sul mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese e sulla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.

¹⁵ Sul contenuto ampio della tutela vedi A. BAYLOS-PEREZ REY, *El despido o la violencia del poder privado*, Madrid, 2009, pag. 76 e seg., nonché G. ORLANDINI, *Il licenziamento individuale in Europa*, in www.europeanrights. (dello stesso Autore si veda *I diritti fondamentali dei lavoratori nella giurisprudenza della Corte di giustizia*, in www.europeanrights). Per una lettura restrittiva della norma si veda, invece, L. CALCATERRA, *Diritto al lavoro e diritto alla tutela contro il licenziamento ingiustificato. Carta di Nizza e Costituzione italiana a confronto*, in W.P. C.S.D.L.E. “Massimo d’Antona”. INT-58/2008, pag. 28 e seg..

¹⁶ Come ribadito dalla Corte di giustizia nella sentenza 5 febbraio 2015, c- 117/14, in una domanda di pronuncia pregiudiziale, proveniente dalla Spagna, vertente sull’applicazione dell’art. 30 della Carta e della direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato.

¹⁷ Cfr. Corte costituzionale, 28 febbraio 1992, n. 75. E’ stato giustamente notato che l’art. 1 della carta costituzionale attribuisce una fortissima impronta lavoristica allo Stato sociale italiano. Il suo impianto complessivo deve essere ripensato “*in profondità, nella direzione che ci viene indicata dagli artt. 2 e 3, comma 2, della Costituzione, se si intende restituire un minimo di contenuto di effettività al principio di solidarietà*”(cfr. S. GIUBBONI, *Solidarietà*, in *Politica del diritto*, n. 4, dicembre 2012, pag. 542-543) .

¹⁸ Cfr. S. RODOTA’, *Solidarietà, un’utopia necessaria*, Bari, 2014, Pag. 73.

¹⁹ Nella versione del 2007. Per la ricostruzione del dibattito si veda L. TRUCCO, *Carta dei diritti fondamentali e costituzionalizzazione dell’Unione europea*, Torino, 2013.

²⁰ L’importanza della distinzione tra “diritti” e “principi” al fine di conseguire un ampio consenso che conducesse a inserire nella Carta il capitolo sociale è sottolineato da G. BRAIBANT, nel suo contributo *La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne*, Parigi, 2001, pag. 44-46.

²¹ Il cui oggetto è la tutela di una situazione giuridica soggettiva già definita.

I “diritti” si rispettano mentre i “principi” si osservano (art. 51, paragrafo 1) si legge nella Carta.

In sostanza, i “principi” non danno adito a pretese dirette per azioni positive da parte delle istituzioni dell’Unione o delle autorità degli Stati membri.

E ciò è in linea, come rilevato in dottrina²³, sia con la giurisprudenza della Corte di giustizia²⁴ sia con l’approccio ai “principi” negli ordinamenti costituzionali degli Stati membri, specialmente nella normativa sociale²⁵.

La Carta, tuttavia, non colloca i diritti fondamentali²⁶ nelle due categorie come avviene normalmente nel diritto comparato²⁷.

Da qui il problema dell’inquadramento dell’art. 30 della Carta in una di queste categorie.

Una guida sicura, per orientarsi sul tema, è offerta dalle sentenze rese dalla Grande sezione della Corte di giustizia nella causa C-176/12 e, più di recente, nella causa C-684/16.

La Cour de Cassation chiedeva (nella causa C-176/12), in primo luogo, alla Corte di esprimersi sulla compatibilità con il diritto dell’Unione (nella fattispecie, l’art. 27 della Carta, come concretizzato nell’art. 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/14) di un regime come quello di cui all’art. L. 1111-3 del codice del lavoro francese. Ai sensi di tale disposizione sono esclusi dal computo dell’organico dell’impresa, segnatamente per stabilire le soglie legali per la creazione delle istituzioni rappresentative del personale, i lavoratori titolari dei cosiddetti contratti “di iniziativa-impiego”, “di accompagnamento all’impiego” e “di professionalizzazione”.

La risposta, ampiamente prevedibile alla luce dei precedenti della Corte²⁸, era nel senso che la direttiva 2002/14 (in particolare, l’art. 3, paragrafo 1) “*osta ad una norma nazionale, come l’art. L. 1111-3 del code du travail, la quale esclude i lavoratori titolari di contratti agevolati dal calcolo degli effettivi dell’impresa nel contesto della determinazione delle soglie legali di istituzione degli organismi di rappresentanza del personale*” (punto 29).

Ma la questione veramente rilevante che la fattispecie sollevava era un’altra.

²² In altre parole, i pubblici poteri, e in particolare il legislatore, sono chiamati a promuovere e trasformare il “principio” in una realtà conoscibile, ma sempre nel rispetto dell’ambito oggettivo (la materia) e del carattere finalistico (i risultati) delineati dalla Carta che detto principio sancisce; in questi termini M. BOROWSKY, IN MAYER, *Charta der Grundrechte der Europäischen Union*, Baden-Baden, 2010, pag. 697-699. Sul tema si veda V. SCIARABBA, *Le vicende dei diritti fondamentali nel quadro della Comunità europea e dell’Unione europea*, in Tra Fonti e Corti. Diritti e principi fondamentali in Europa: profili costituzionali e comparati degli sviluppi sovranazionali, Padova, 2008.

²³ Cfr. G. VETTORI, *Diritto privato e ordinamento comunitario*, Milano, 2009, pag. 51.

²⁴ Richiamate nella nota 31 del saggio di G. VETTORI, *Diritti, Principi e tecnica rimediabile nel dialogo delle Corti*, in *Europa e diritto privato*, n. 1/2011, pag. 246.

²⁵ Nelle Spiegazioni si citano come esempi di principi riconosciuti nella Carta gli articoli 25 (diritto degli anziani), 26 (inserimento dei disabili) e 37 (tutela dell’ambiente). Si ricorda, altresì, che in alcuni casi è possibile che un articolo della Carta contenga elementi sia di un diritto sia di un principio, come negli articoli 23 (parità fra uomini e donne), 33 (vita familiare e vita professionale) e 34 (sicurezza sociale e assistenza sociale).

²⁶ Sul tema si veda A. V. BOGDANDY, *I principi fondamentali dell’Unione europea*, 2011.

²⁷ Cfr. A. SEIFERT, *L’effet horizontal des droits fondamentaux. Quelques réflexions de droit européen et de droit comparé*, *Revue trimestrielle de droit européen*, 2013, pag. 804 e seg.

²⁸ Cfr. Sentenza del 18 gennaio 2007, *Confederation generale du travail e a.*, C-385/05. Sul tema si veda A. VIMERCATI, *Dimensioni delle imprese e diritti di partecipazione. Note a margine di un provvedimento in materia di occupazione giovanile*, in *Riv. giur. lav.*, 2008, n. 1, parte II, pag. 85

La Corte la enuncia chiaramente al punto 41 della motivazione.

“Se la situazione oggetto del procedimento principale sia simile a quella esaminata nella causa conclusasi con la (...) sentenza Kucukdeveci, di modo che l’art. 27 della Carta, da solo o in combinato disposto con le norme della direttiva 2002/14, possa essere invocato in una controversia tra privati al fine di disapplicare, se del caso, la norma nazionale non conforme alla citata direttiva”.

Questione che, a sua volta, richiedeva l’approfondimento di molti problemi quali: la portata della distinzione tra “diritti” e “principi”; le conseguenze della concretizzazione dei “principi” ad opera di una direttiva quando si verte in una controversia tra privati; la portata dell’orientamento Kucukdeveci.

La Corte, ritenuta la propria competenza²⁹ sulla base dell’orientamento Akerberg Fransson³⁰, si poneva, in primo luogo, il problema dell’inquadramento del diritto dei lavoratori all’informazione e alle consultazioni nell’ambito della Carta.

La Corte lo inquadra tra i “principi” per ragioni eminentemente strutturali.

La portata del diritto è circoscritta *“nei casi e alle condizioni previsti dal diritto dell’Unione e dalle legislazioni e prassi nazionali”*. Per produrre pienamente i suoi effetti l’art. 27 della Carta deve *“essere precisato mediante disposizioni del diritto dell’Unione o del diritto nazionale”*, rileva la Corte al punto 45 della motivazione.

La disposizione, in sostanza, rinuncia a definire una situazione giuridica soggettiva, lasciando al legislatore dell’Unione e a quello nazionale il compito di concretizzare il contenuto e gli scopi enunciati nel “principio”.

Da qui, la differenza con l’orientamento Kucukdeveci *“nella misura in cui il principio di non discriminazione in base all’età, in esame in quella causa, sancito dall’art. 21, paragrafo 1, della Carta, è di per sé sufficiente per conferire ai singoli un diritto soggettivo invocabile in quanto tale”* (punto 47 della motivazione).

Pertanto, conclude la Corte (punto 48) *“l’art. 27 della Carta non può, **in quanto tale**, essere invocato in una controversia, come quella oggetto del procedimento principale al fine di concludere che la norma nazionale non conforme alla direttiva 2002/14 deve essere disapplicata”*.

Nella causa C-684/16 veniva in rilievo il 2 paragrafo dell’art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

La questione sottoposta alla Corte di giustizia atteneva, in sostanza, al problema se l’art. 7 della direttiva 2003/88 e l’art. 31, paragrafo 2, della Carta dovevano essere interpretati nel senso che ostavano a una normativa nazionale in applicazione della quale se il lavoratore non chiedeva, nel corso del periodo di riferimento interessato, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, perdeva il diritto a tali ferie (e, correlativamente, il diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva di riferimento).

²⁹ *“Occorre ricordare come risulti da una costante giurisprudenza che i diritti fondamentali garantiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione sono destinati ad essere applicati in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione. Quindi, poiché la normativa nazionale oggetto del procedimento principale costituisce l’attuazione della direttiva 2002/14, l’art. 27 della Carta è destinato a trovare applicazione nel procedimento principale”* (punti 42 e 43).

³⁰ Sentenza 26 febbraio 2013, C-617/10. Per un commento alla sentenza si veda R. COSIO, Il rinvio pregiudiziale: il ruolo dei diritti fondamentali, in Mass. giur. lav., 2013, fasc. 8/9, pag.556

La Corte, nella sentenza 6 novembre 2018, C-684/16, dopo aver ricordato di avere già ammesso “che il divieto sancito all’art. 21, paragrafo 1, della Carta è di per sé sufficiente a conferire ai soggetti privati un diritto invocabile in quanto tale in una controversia che li vede opposti a un altro soggetto privato”, ha precisato, per quanto rileva, che l’art. 31, paragrafo 2, della Carta attribuisce un diritto a ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite e che questo diritto “implica, per sua stessa natura, un corrispondente obbligo in capo al datore di lavoro” (punto 79), con la possibilità, per il giudice nazionale, di disapplicare all’occorrenza la normativa nazionale.

Le coordinate fornite dalla Corte di giustizia, nelle sentenze menzionate, inducono a ritenere che, anche, l’art. 30 **vada inquadrato tra i principi (e non fra i diritti)** per evidenti ragioni sistematiche.

Anche l’art. 30 (come l’art. 27) rinuncia, infatti, a definire una situazione giuridica soggettiva, lasciando al legislatore dell’Unione e a quello nazionale il compito di concretizzare il contenuto e gli scopi enunciati nel “principio”³¹.

Essendo priva di efficacia diretta, la disposizione può, quindi, fungere da norma interposta³² per gli articoli della Costituzione che si assumono violati.

Una finestra aperta per il futuro.

5.L’importanza dell’art. 24 della Carta sociale europea.

La sentenza n. 194/18, nel paragrafo 14, ritiene che il primo comma dell’art. 3 del d.lgs 23/2015 “viola anche gli artt. 76 e 117, primo comma, Cost., **in relazione all’art. 24 della Carta sociale europea**”.

La Corte dopo aver ricordato di avere affermato “l’idoneità della Carta sociale europea a integrare il parametro dell’art. 117, primo comma, Cost.” (nella sentenza n. 120 del 2018) e “di avere riconosciuto l’autorevolezza delle decisioni del Comitato” (viene richiamata la decisione del reclamo collettivo n. 106/2014), “ancorchè non vincolanti per i giudici nazionali” conclude che “per il tramite dell’art. 24 della Carta sociale, risultano violati sia l’art. 76 che il primo comma dell’art. 117 della Cost.”

Viene, quindi, riconosciuta la correttezza della violazione prospettata dal Tribunale di Roma sulla scorta delle opinioni di una parte della dottrina³³.

L’art. 24 della Carta sociale riveduta, che “ispira”³⁴ l’art. 30 della Carta, prevede che:

³¹ Sul tema, se si vuole, si veda R. COSIO, La Corte di giustizia precisa i limiti dell’efficacia dei diritti fondamentali nei rapporti tra privati, Lav. giur., 2014, fasc.10, pag.871 e seg..

³² Sulla norma interposta si veda G. TESAURO, Costituzione e norme esterne, in Il Diritto dell’Unione europea, n. 2/2009, pag. 196 e ss..

³³ Si vedano i contributi di V. SPEZIALE, Il licenziamento per giusta causa e giustificato motivo, in P. CHIECO (a cura di), Flessibilità e tutele del lavoro. Commentario della legge 28 giugno 2012 n. 92, Bari, 2013, 313 e ss.; M.T. CARINCI, Il rapporto di lavoro al tempo della crisi, relazione al XVII Congresso Nazionale AIDLASS, IL diritto del lavoro al tempo della crisi, Pisa (7-9 giugno 2012), in www.aidlass.it/convegni/archivio/congresso-2012, 1 e ss., 2012, 32; G. ORLANDINI, La tutela contro il licenziamento ingiustificato nell’ordinamento dell’Unione Europea, in DLRI, 2012, pag. 625; S. GIUBBONI, Profili costituzionali del contratto a tutele crescenti, in WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT, 246, 2015, pag. 22.

³⁴ Insieme alle direttive sul mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese e sulla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.

“Per assicurare l’effettivo esercizio del diritto ad una tutela in caso di licenziamento, le Parti si impegnano a riconoscere:

a. Il diritto dei lavoratori di non essere licenziati senza un valido motivo legato alle loro attitudini o alla loro condotta o basato sulle necessità di funzionamento dell’impresa, dello stabilimento o del servizio.

b. Il diritto dei lavoratori licenziati senza un valido motivo, ad un congruo indennizzo o altra adeguata riparazione.

A tal fine, le Parti si impegnano a garantire che un lavoratore, il quale ritenga di essere stato oggetto di una misura di licenziamento senza un valido motivo, possa avere diritto di ricorso contro questa misura davanti ad un organo imparziale”.

Il Protocollo aggiuntivo alla CSE ha previsto un “Comitato di esperti indipendenti³⁵” (il Comitato Europeo dei Diritti Sociali) che ha il compito di vigilare sulla corretta interpretazione della Carta che ha già creato una propria “giurisprudenza³⁶”.

Sul valore di queste pronunce si discute.

Se, per un verso, appare riduttivo parlare di meri “pareri autorevoli” sembra, d’altra parte, escluso il loro carattere vincolante.

La tesi più corretta appare quella di un aggravamento dell’onere motivazionale incombente sul giudice nazionale (nel senso che lo stesso se vuole dissentire dalla giurisprudenza del Comitato deve indicarne espressamente le ragioni³⁷).

Per comprendere la portata della motivazione esaminata è imprescindibile l’esame di alcuni passaggi della sentenza n. 120/2018 della Consulta³⁸.

In detta sentenza, la Corte afferma:

³⁵ Sul tema si veda L. BORLINI, L. CREMA, Il valore delle pronunce del Comitato europeo dei diritti sociali ai fini della interpretazione della Carta sociale europea nel diritto internazionale, intervento al Seminario La normativa italiana sui licenziamenti; quali compatibilità con la Costituzione e la Carta sociale europea? Ferrara, 28 giugno 2018, 3 (dattiloscritto); M. CAVINO, Il contratto a tutele crescenti al vaglio della Corte costituzionale, Relazione al Seminario La normativa italiana sui licenziamenti; quale compatibilità con la Costituzione e la Carta sociale europea? Ferrara, 28 giugno 2018, (dattiloscritto) 18; C. PANZERA, Diritti in effettivi? Gli strumenti di tutela della Carta Sociale europea, in [www.AIC](#), 2017, 1 e ss.; G. FONTANA, La riforma del lavoro, i licenziamenti e la Costituzione. Riflessioni critiche, in [www.costituzionalismo.it](#), 2016, 13 e ss.; A. SPADARO, Sull’aporia logica di diritti riconosciuti sul piano internazionale, ma negati sul piano costituzionale. Nota sulla discutibile freddezza della Corte costituzionale verso le due Carte internazionali: la CSE e la CEAL, in *AAVV*, La Carta sociale europea tra universalità dei diritti ed effettività delle tutele, a cura di C. PANZERA, A. RAUTI, C. SALAZAR, A SPADARO, Atti del convegno di studi di Reggio Calabria, 26 febbraio 2016, Napoli, 2017.

³⁶ Sul tema si veda G. GUIGLIA, La rilevanza della Carta sociale europea nell’ordinamento italiano: La prospettiva giurisprudenziale, in [www.federalismi.it](#), n. 18/2013, pag. 1 e ss.

³⁷ Sul tema, oltre agli scritti già citati, si veda D. AMOROSO, Sull’obbligo della Corte costituzionale italiana di prendere in considerazione le decisioni del Comitato europeo dei diritti sociali e D. RUSSO, La definizione del parametro di costituzionalità fondato sulla Carta sociale europea: il valore delle pronunce del Comitato europeo dei diritti sociali, Interventi al Seminario La normativa italiana sui licenziamenti; quali compatibilità con la Costituzione e la Carta sociale europea? Ferrara, 28 giugno 2018, (dattiloscritti), pag. 81 e ss. e 128 e ss..

³⁸ Sulla sentenza si veda M. RICCI, la fine di un tabù: il riconoscimento della libertà di associazione sindacale (limitata) dei militari, in [www.Associazione italianacostituzionalisti.it](#), n. 3/2018, pag. 1 e ss.

“Che a differenza della CEDU, la Carta sociale europea non contiene una disposizione di effetto equivalente all’art. 32, paragrafo 1, secondo cui “La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli che siano sottoposte ad essa (...). A sua volta, il Protocollo addizionale della Carta sociale europea, che istituisce e disciplina il sistema dei reclami collettivi, non contiene una disposizione di contenuto analogo all’art. 46 della CEDU, ove si afferma che le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti, disposizione che fonda l’autorità di res iudicata delle sentenze rese dalla Corte EDU relativamente allo/agli Stati in causa ed alla controversia decisa dalla Corte stessa.

Pertanto, rispetto alle decisioni del Comitato europeo dei diritti sociali, non può trovare applicazione quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 348 del 2007 che precisava che “poiché (...) le norme CEDU vivono nell’interpretazione che delle stesse viene data dalla Corte europea, la verifica di compatibilità costituzionale deve riguardare la norma come prodotto dell’interpretazione, non la disposizione in sé e per sé considerata”.

Nel contesto dei rapporti così delineati fra la Carta sociale europea e gli Stati sottoscrittori, le pronunce del Comitato, pur nella loro autorevolezza, non vincolano i giudici nazionali nella interpretazione della Carta”.

La sentenza n. 194/2018 si allinea al suo precedente valorizzando la giurisprudenza del Comitato (con riferimento al reclamo collettivo n. 106/2014) laddove evidenzia che *“il filo argomentativo che guida il Comitato (...) attraverso l’apprrezzamento del sistema risarcitorio in quanto dissuasivo e, al tempo stesso, congruo rispetto al danno subito”*.

Una valorizzazione dei risultati ermeneutici che pone la decisione del Comitato in un circuito di decisioni (delle Alte Corti) che concorrono, nel loro integrarsi, ad assicurare le garanzie predisposte da un ordinamento complesso.

Ma è questo il tema più interessante della decisione su cui occorre indugiare.

6.L’integrazione delle garanzie nell’ordinamento complesso. Spunti per indagini future.

La Corte costituzionale, nella parte finale della sentenza n. 194, afferma che:

“A ben vedere, l’art. 24, che si ispira alla (...) Convenzione OIL n. 158 del 1982, specifica sul piano internazionale, in armonia con l’art. 35, terzo comma, Cost. e con riguardo al licenziamento ingiustificato, l’obbligo di garantire l’adeguatezza del risarcimento, in linea con quanto affermato da questa Corte sulla base del parametro costituzionale interno dell’art. 3 Cost.. Si realizza, in tal modo, un’integrazione tra fonti e – ciò che più rileva – tra le tutele da esse garantite (sentenza n. 317 del 2009, punto 7, del Considerando in diritto, secondo cui: il risultato complessivo dell’integrazione delle garanzie dell’ordinamento deve essere di segno positivo)”.

L’affermazione della Corte socchiude una porta che apre scenari largamente inesplorati.

Basti riflettere su due dei molteplici percorsi di ricerca che la sentenza sollecitata.

In primo luogo, il riferimento *“all’integrazione tra fonti”* non richiama, soltanto, l’integrazione con l’ordinamento dell’Unione europea (i cui contorni dipendono dalla natura *“ermafrodita”*³⁹ del processo di

³⁹ Cfr. G. AMATO, Riflessioni, in Associazione italiana dei costituzionalisti, Annuario 2005, L’integrazione dei sistemi costituzionali europei e nazionali, Padova, 2007, pag. 173 e ss..

unificazione europea) ma, bensì, in un'ottica sistemica, alla ricerca di un "Sistema di sistemi"⁴⁰ che coinvolge la Convenzione dei diritti dell'uomo, le cui norme vivono nella interpretazione della Corte EDU, e (ormai) anche la Carta sociale europea.

A ben vedere, però, non si tratta di mere integrazioni di fonti ma, (e soprattutto) integrazioni di interpretazioni di Carte che, peraltro, hanno un peso totalmente diverso.

Si passa, dal vincolo penetrante delle sentenze della Corte di giustizia⁴¹, al rispetto della "sostanza"⁴² delle sentenze della Corte di Strasburgo, fino all'obbligo "di prendere in considerazione" le decisioni del Comitato EDS nell'interpretazione della Carta sociale europea.

Vi è, poi, un'onda di ritorno costituita dalle modifiche tacite della Costituzione derivanti dall'integrazione europea⁴³.

Il tema, per la sua complessità, può essere solo sfiorato.

Ma necessità di un approfondimento che è ancora in corso.

In secondo luogo, il riferimento all'art. 30 della Carta dei diritti fondamentali come norma interposta evoca una tematica, attualissima, nei rapporti tra Corte costituzionale italiana e Corte di giustizia.

Occorre, infatti, ricordare un recente orientamento della Consulta⁴⁴ che nel caso in cui "la violazione di un diritto alla persona infranga, ad un tempo, sia le garanzie presidiate dalla Costituzione italiana, sia quelle codificate dalla Carta dei diritti dell'Unione" ritiene necessario "un intervento erga omnes di questa Corte, anche in virtù del principio che situa il sindacato accentratore di costituzionalità delle leggi a fondamento dell'architettura costituzionale"⁴⁵.

⁴⁰ Cfr. A. RUGGERI, L'interpretazione conforme e la ricerca del sistema di sistemi come problema, in www.Associazioneitalianacostituzionalisti.it, n. 2/2014, pag. 1 e ss.

⁴¹ Cfr. CGUE sentenza 29/04/1999, C-224/97, punti 26 e seguenti.

⁴² La Corte costituzionale italiana, a partire dal 2009 (con riferimento alla CEDU), ha precisato, ad esempio, che il giudice comune è tenuto ad uniformarsi alla "giurisprudenza europea consolidata sulla norma conferente" (Corte cost. sentenze nn. 236 del 2011 e n. 311 del 2009) "in modo da rispettare la sostanza" (Sulla ambiguità di tale definizione si veda Antonio Ruggeri, L'interpretazione conforme a CEDU: i lineamenti del modello costituzionale, i suoi più rilevanti scostamenti registratisi nell'esperienza, gli auspicabili rimedi, in www.federalismi.it, 20 maggio 2015) di quella giurisprudenza" (Cfr. Corte cost. sentenze n. 311 del 2009 e n. 303 del 2011)", fermo il margine di apprezzamento che compete allo Stato membro (Cfr. Corte cost. sentenze n. 15 del 2012 e n. 317 del 2009).

⁴³ Su cui si veda, da ultimo, A. MORRONE, I mutamenti costituzionali derivanti dall'integrazione europea, in www.federalismi.it, n.20/2018, pag. 1 e ss..

⁴⁴ Cfr. Corte cost. sentenza 14 dicembre 2017, n. 269.

⁴⁵ Cfr. A. BARBERA, *La carta dei diritti: per un dialogo fra la corte italiana e la corte di giustizia*, rivista AIC, fasc. 4, 2017 <http://www.rivistaaic.it/la-carta-dei-diritti-per-un-dialogo-fra-la-corte-italiana-e-la-corte-di-giustizia.html>.

Vedi altresì M. CARTABIA, *Convergenze e divergenze nell'interpretazione delle clausole finali della Carta dei Diritti fondamentali dell'unione europea*, rivista AIC fasc. 3, 2017 <http://www.rivistaaic.it/convergenze-e-divergenze-nell-interpretazione-delle-clausole-finali-della-carta-dei-diritti-fondamentali-dell-unione-europea.html>.

Una strenua difesa dell'indicazione contenuta nella sentenza n. 269/2017 della Consulta e contenuta in L. SALVATO, Quattro interrogativi preliminari al dibattito aperto dalla sentenza n. 269 del 2017, in www.forumcostituzionale.it 18 dicembre 2017; parimenti argomentata la tesi volta al mantenimento del meccanismo della diretta applicazione delle norme comunitarie *Self-executing*, V.R. CONTI, *la Cassazione dopo Corte Cost. n. 269/17*. Qualche riflessione a seconda lettura, in www.forumcostituzionale.it 28 dicembre 2017. Sul rapporto tra la sentenza della Consulta n. 269 del 2017 e la sentenza della CGUE del 20 dicembre 2017, C-322/16 si veda A. RUGGERI, *Ancora in tema di congiunte violazioni della Costituzione e del diritto dell'Unione, dal punto di vista della Corte di giustizia* (Prima Sez. 20 dicembre 2017, *Global Starnet*), rivista di Diritti Comparati, Fasc. 1, 2018

La fattispecie in esame rientra certamente nel cono d'ombra tracciato dalla Consulta posto che vengono in gioco diritti sanciti dalla Carta costituzionale (artt. 4 e 41, commi 1 e 2) e principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'uomo (artt. 16 e 30 della Carta).

In questo caso, in sostanza, secondo tale orientamento, sarebbe *"necessario"*, un rinvio alla Consulta⁴⁶.

L'innovativo orientamento della Consulta ha avuto, peraltro, un riscontro diversificato da parte dei giudici di legittimità.

Secondo un primo orientamento⁴⁷, la decisione della Consulta (nella sentenza n. 269/2017) non sarebbe vincolante per il giudice comune in quanto espressa in un *"obiter"* contenuto in una decisione di inammissibilità.

Ma anche nelle pronunce⁴⁸ che hanno aderito all'innovativo orientamento si percepisce una notevole preoccupazione.

Un rinvio alla Consulta potrebbe innescare, infatti, un potenziale conflitto con la Corte di giustizia, non a caso, da subito, evidenziato da attenta dottrina⁴⁹.

Poniamo il caso che la Corte costituzionale, adita con il rinvio pregiudiziale, rigetti una questione di costituzionalità sollevata con riferimento ai licenziamenti collettivi (inerente, ad esempio, alla violazione dei diritti di informazione e consultazione ed al carattere dissuasivo del regime sanzionatorio oggi vigente in Italia per tali violazioni).

Sarebbe possibile, in questo caso, una successiva rimessione alla Corte di giustizia da parte di altro giudice, di merito o legittimità?

Negare tale possibilità sarebbe sicuramente in contrasto con la giurisprudenza della CGUE laddove⁵⁰ ha affermato che *"il giudice nazionale le cui decisioni non sono impugnabili con un ricorso giurisdizionale è tenuto, in linea di principio, a procedere al rinvio pregiudiziale di una questione di interpretazione del diritto dell'Unione anche nel caso in cui, nell'ambito del medesimo procedimento nazionale, la Corte costituzionale dello Stato membro di cui trattasi abbia valutato la costituzionalità delle norme costituzionali alla luce delle norme di riferimento aventi un contenuto analogo a quelle delle norme del diritto dell'Unione"*.

E non è certo un caso che la Cassazione, nella sentenza n. 3831/2018, abbia già evocato tale potenziale *"conflitto"* con la sentenza Global Starnet; auspicando un *"chiarimento"* da parte della Consulta e rilevando che se il *"conflitto"* fosse confermato *"la Corte di Cassazione dovrebbe misurarsi con il dovere sulla stessa gravante ai sensi del terzo comma dell'art. 267 TFUE, di attivare il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE (ove*

⁴⁶ Come, con riferimento ad altra fattispecie, ha già fatto la Corte di cassazione nella sentenza 16 febbraio 2018, n. 3831. Peraltro, la Cassazione, nella sentenza del 17 maggio 2018, n. 12108, ha ritenuto che l'affermazione di Corte Cost. n. 269/2017 *"costituisca un mero obiter dictum, in quanto la sentenza è (sul punto) di inammissibilità e sotto altro profilo di rigetto e quindi non ha natura obbligatoria per il Giudice ordinario offrendo solo una proposta metodologica"*. Nella fattispecie esaminata da quest'ultima sentenza (n. 12108/18), peraltro, la CGUE si era già espressa (con l'ordinanza del 7 febbraio 2018, menzionata in motivazione), e veniva in rilievo una disposizione della direttiva 2006/54 (art. 14) e non, direttamente, una disposizione della Carta (nella specie, l'art. 21).

⁴⁷ Cfr. Cass. sentenza 17 maggio 2018, n. 12108 e ordinanza del 30 maggio 2018, n. 13678.

⁴⁸ Cfr. Cass. sentenza 16 febbraio 2018, n. 3831.

⁴⁹ Cfr. A. RUGGERI, Dopo la sentenza n. 269 del 2017 della Consulta sarà il legislatore a far da paciere tra le Corti?, in www.consultaonline, 23 marzo 2018.

⁵⁰ Cfr CGUE sentenza 20 dicembre 2017, C-322/16.

*già non attivato dalla stessa Corte costituzionale nel giudizio incidentale) e di dare al diritto dell'Unione un'applicazione conforme alla decisione conseguentemente adottata dalla Corte di giustizia*⁵¹.

L'eventuale, successivo, rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia potrebbe, allora, generare un conflitto di pronunce tra le Alte Corti.

Uno scenario, a dir poco, da incubo (almeno nei rapporti tra la Corte costituzionale italiana e la Corte di giustizia⁵²) che sancirebbe, definitivamente, il de profundis del mito della certezza del diritto⁵³.

Sembra, allora, decisamente più prudente, in questi casi, seguire un altro percorso: quello del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

⁵¹ Sul tema si veda A. RUGGERI, *Una prima, cauta ed interlocutoria risposta della cassazione a Corte Cost. n. 269/2017 (a prima lettura di cass. 16 febbraio 2018, n. 3831, Bolognesi C. Consob)*, www.consultaonline, 23 febbraio 2018.

⁵² Diverso è il rapporto tra la CGUE e la Corte costituzionale tedesca; sul tema si veda S. CASSESE, *Dentro la Corte. Diario di un giudice costituzionale*, Bologna, 2015.

⁵³ Sul tema della certezza del diritto, al di là del classico contributo di F. LOPEZ DE ONATE, *la certezza del diritto*, Milano, 1968, si veda G. VIDIRI, *la certezza del diritto tra "positivismo giuridico" e "giusnaturalismo"*, in *Interpretazione conforme, bilanciamento dei diritti e clausole generali* (a cura di G. BRONZINI – R. COSIO), Milano, 2017, 3-36.